

**Direttive
concernenti la riscossione della tassa sui cani**
del 9 gennaio 2026

L'UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera d del regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani),

emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le direttive disciplinano le modalità operative per la verifica dell'assoggettamento, l'incasso, gli esoneri, la contabilizzazione, e il riversamento al Cantone della tassa sui cani di cui all'articolo 4 della legge sui cani del 27 ottobre 2025 (LCani).

2 Importo della tassa sui cani

Il Comune stabilisce l'importo della tassa sui cani mediante ordinanza comunale.

La tassa deve essere tra un importo minimo di 75 franchi e un importo massimo di 125 franchi. L'importo fissato dovrà comprendere la quota parte spettante al Cantone (40 franchi) e la quota parte destinata al Fondo Soccorso Animali (25 franchi).

3 Assoggettamento alla tassa sui cani

3.1 Detentori assoggettati alla tassa sui cani

Tutti i detentori di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale, per ogni cane detenuto, al proprio Comune di domicilio. I dati di riferimento per la tassazione annuale dei cani sono registrati nella banca dati sui cani (AMICUS).

3.2 Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

Nel corso dell'anno si renderà necessario fatturare i nuovi cani giunti sul territorio comunale. Si tratterà di cani provenienti da altri Comuni, altri Cantoni o dall'estero. Sono fatti salvi i detentori che hanno già versato la tassa per l'anno in corso in Svizzera per lo stesso cane.

3.3 Cambiamento del domicilio del detentore

In caso di cambiamento di domicilio del detentore, la tassa è dovuta una sola volta. Il detentore del cane può fare valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un Comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno di computo.

3.4 Cambiamento di detentore del cane

In caso di cambiamento di detentore del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo detentore del cane può fare valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente detentore.

4 Esonero

I detentori di cani elencati nell'articolo 5 del regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani) possono essere esonerati se presentano la documentazione riportata nella tabella seguente. I documenti che attestano l'impiego degli animali sono da richiedere annualmente.

Cane deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo (lett. a)	Iscrizione nella banca dati sui cani (AMICUS)
Entrata in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo (lett. b)	Iscrizione nella banca dati sui cani (AMICUS)
Cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) nonché cani in formazione per tali mansioni (lett. c)	Copia della decisione amministrativa redatta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) di Bellinzona*
Cani di servizio (lett. d)	Attestazione dell'ente presso cui si presta servizio (Comando della Polizia cantonale, Esercito svizzero o Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini) che conferma l'impiego dell'animale per l'anno in corso*
Cani da protezione del bestiame (lett. e)	Iscrizione dell'attività nella banca dati sui cani (AMICUS)*
Cani impiegati dalla Protezione civile (lett. f)	Certificato di impiego annuale della Protezione civile*
Cani impiegati dal Soccorso alpino svizzero (lett. f)	Certificato di impiego annuale del Soccorso alpino svizzero (SAS)*
Cani impiegati dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (lett. f)	Certificato di impiego annuale della Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog)*
Cani in attesa di affidamento presso un ente per il soccorso agli animali riconosciuto dallo Stato (lett. g)	Fa fede l'elenco degli animali tenuti da questi enti e registrati nella banca dati sui cani (AMICUS). La lista degli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato è pubblicata nel sito internet www.ti.ch/vet

5 Rimborso

Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno (vedi punto 4), il detentore, qualora avesse già pagato la tassa, può chiederne il rimborso al Comune.

6 Emissione della tassa e modalità di incasso

Il Comune fattura la tassa annuale ad ogni detentore registrato nella banca dati AMICUS domiciliato su suolo comunale. La relativa procedura d'incasso (fatturazione, controllo di eventuali esoneri, scadenze, registrazione pagamenti, solleciti, morosità) è di competenza comunale.

7 Riversamento al Cantone e riparto del gettito

L'Ufficio del veterinario cantonale fattura ai Comuni entro il 15 dicembre dell'anno di computo la quota parte di 40 franchi per ogni cane e la quota parte destinata al Fondo

Soccorso Animali, corrispondente a 25 franchi per ogni cane. Per la quota parte cantonale e la quota parte del Fondo non sono previste tasse pro tempore.

8 Registrazione contabile

Le registrazioni contabili non cambiano rispetto ad ora: la tassa sui cani è da registrare in un conto dei ricavi n. 4033, funzione 140, mentre il riversamento al Cantone (tramite c/c Stato/Comune) della sua quota parte, comprensiva del Fondo Soccorso Animali, si registra su un conto n. 3601 (funzione 140).

9 Calendario di fatturazione

9.1 Scadenze

Per uniformare le attività dei Comuni e limitare il lavoro amministrativo dovuto ai cambiamenti di domicilio di detentori di cani, i Comuni sono invitati a rispettare il seguente calendario di fatturazione:

estrazione dei dati dalla banca dati sui cani (AMICUS)	entro il 31 gennaio
fatturazione tassa annuale sui cani	entro il 28 febbraio
riversamento al Cantone (UVC)	entro il 31 dicembre
fatturazione nuovi cani	in caso di annuncio

La fatturazione deve riferirsi ai cani nati prima del 30 settembre compreso, in quanto gli animali nati dopo il 1° ottobre non sono soggetti alla tassa per l'anno in corso. Anche in questo caso non sono previsti sconti di tassa a seconda della data di entrata in possesso del cane.

9.2 Recupero delle tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Comune potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza (dal 2014) e dovrà segnalare il caso all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza.

10 Riversamento della quota parte al Cantone

10.1 Procedura

Il Comune deve notificare all'Ufficio del veterinario cantonale il numero di cani per i quali è dovuta la tassa sui cani, così come specificato nella seguente tabella:

anno in corso		anni precedenti
numero di cani fatturati	numero di cani con tassa incassata	numero di cani con tassa incassata
<i>I dati devono riferirsi alla situazione al 30 settembre dell'anno di computo</i>		

L'Ufficio del veterinario cantonale trasmette ai Comuni un promemoria con formulario di notifica ufficiale entro il 15 settembre.

10.2 Procedura

L'Ufficio del veterinario cantonale procede all'addebitamento della quota parte cantonale e della quota parte per il Fondo Soccorso Animali entro il 15 dicembre dell'anno di computo per il tramite del conto Comune-Cantone.

11 Abrogazione

Le direttive concernenti la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014 sono abrogate.

12 Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate sul Foglio ufficiale ed entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

Per l'Ufficio del veterinario cantonale

Il Veterinario cantonale: Luca Bacciarini

La Veterinaria cantonale aggiunta: Chiara Menegatti